



NOTAIO RAFFAELLA FERRETTI

Repertorio N. 58522

Raccolta N. 21163

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore diciotto e minuti venti,

29 novembre 2021, h. 18,20,

In San Polo d'Enza, in Via San Matteo n. 56/2

Innanzi a me Dott.ssa RAFFAELLA FERRETTI, Notaio in San Polo d'Enza, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, senza con l'assistenza testimoni,

SONO PRESENTI:

- 1) **GHIDONI ANDREA**, nato a Reggio nell'Emilia il 15 maggio 1974, residente ad Albinea (RE) in Via Della Tenuta 32/1 (C.F.: GHD NDR 74E15 H223B), Nutrizionista;
- 2) **BARBIERI STEFANO**, nato a Reggio nell'Emilia 20 maggio 1974 ivi residente in Via Francesca, 2 (C.F.: BRB SFN 74E20 H223L) Consulente;
- 3) **ARTONI ANDREA**, nato a Reggio nell'Emilia il 18 gennaio 1968, residente a Modena, via Jacopo da Porto Sud 511 (C.F.: RTN NDR 68A18 H223T), Consulente;
- 4) **BAJOLI MONICA**, nata a Parma il 20 settembre 1965, residente a Neviano Degli Arduini in Strada Laurano di Sotto n. 13 (C.F.: BJL MNC 65P60 G337G), Impiegata commerciale;
- 5) **SACCHINI GIUSEPPE**, nato a Reggio nell'Emilia il 19 agosto 1952, ivi residente in via D. Ricardo 28 (C.F.: SCC GPP 52M19 H223P) pensionato;
- 6) **PINOTTI LUISA**, nata a Reggio nell'Emilia il 14 aprile 1947 ivi residente in Via D. Ricardo 20 (C.F.: PNT LSU 47D54 H223B), pensionata;
- 7) **FRIGGIERI MARZIA**, nata a Reggio nell'Emilia il 17 maggio 1977, residente ad Albinea (RE) in Via Della Tenuta 32/1 (C.F.: FRG MRZ 77E57 H223K), imprenditore.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

Con l'Atto presente, i Comparenti, di comune accordo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs 117/2017, l'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione **"Ikona APS"**.

ART. 2 - **L'APS ha sede nel Comune di Albinea (RE)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro Imprese si dichiara che l'indirizzo è in **Via V. Emanuele II, n. 94**.

ART. 3 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART.4 - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera

San Polo d'Enza
via San Matteo n. 56/2
tel. e fax 0522 874047
Reggio Emilia
via Borsellino n. 18
(Recapito)
tel. 0522 513476 -
517212
fax 0522 506071

Reg. a Reggio Emilia
il 17/12/2021
al n. 21399
Serie 1T
esatte € 200,00

comunità.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell' Associazione.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro familiari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Le attività prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di conferenze, dibattiti, assemblee in materia culturale, sociale, sanitaria e del tempo libero in genere, nonché l'organizzazione di concerti, spettacoli, eventi, manifestazioni, attività di ballo nelle varie specialità, corsi, teatro, cinema.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo e nel rispetto delle attività di interesse generale sopra riportate l'associazione potrà svolgere: l'organizzazione di conferenze, dibattiti, assemblee in materia culturale, sociale, sanitaria e del tempo libero in genere, nonché l'organizzazione di concerti, spettacoli, eventi, manifestazioni, attività di ballo nelle varie specialità, corsi, teatro, cinema, nonché promuovere attività culturali in generale, sportive, gastronomiche, artistiche, turistiche e ricreative (quali corsi, concerti, serate d'intrattenimento, viaggi, rassegne, tornei, seminari, conferenze, giochi di carte ecc.), nonché servizi (quali scuole, centri di consulenza, laboratori, ecc.) contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5 - L'associazione svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme dello Statuto, composto da 36 (trentasei) articoli, che i Componenti mi consegnano e che viene allegato al presente Atto sotto la lettera **"A"**, onde formarne parte integrante ed in particolare:

l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura

per l'ammissione di nuovi associati, secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

ART. 6 - Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui sopra, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

ART. 7 - Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, i Componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) sia composto da n. 3 (tre) membri e nominano a farne parte con le seguenti cariche i Signori:

- GHIDONI ANDREA, Presidente,
- ARTONI ANDREA,
- SACCHINI GIUSEPPE, tutti sopra nominati e generalizzati, che dichiarano di accettare l'incarico;

ART. 8 - Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

ART. 9 - L'associazione viene dotata di un patrimonio iniziale consistente nella somma di Euro 15.000,00 (quindicimila), che viene versata e viene messa a disposizione della associazione mediante assegno circolare non trasferibile n. 6004031884 - 06, emesso in data odierna, da Cassa Centrale Banca, agenzia di Rivalta di Reggio Emilia, corrispondente all'importo suddetto, intestato alla "IKONA APS".

ART. 10 - I Componenti precisano che la somma di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento) costituisce il "fondo patrimoniale di garanzia",

ART. 11 - I Componenti dichiarano espressamente che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente Atto è sottoposta al-

la condizione del legale riconoscimento della Associazione qui costituita.

I Comparenti delegano il Presidente a compiere tutti gli atti necessari al fine di ottenere il legale riconoscimento autorizzandolo ad apportare al presente Atto le modifiche, anche unilaterali, che si rendessero necessarie a tal fine.

I comparenti autorizzano espressamente le modifiche necessarie, anche unilaterali.

Le spese e le imposte di quest'Atto e conseguenti sono a carico della Associazione.

I Comparenti dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente Atto.

Di questo Atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ho dato lettura, ai Comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 18,50 (diciotto e minuti cinquanta).

Consta di due fogli uso bollo, di cui occupa otto facciate, scritte con inchiostro nero indelebile.

F.TO: GHIDONI ANDREA

F.TO: BARBIERI STEFANO

F.TO: ARTONI ANDREA

F.TO: BAJOLI MONICA

F.TO: SACCHINI GIUSEPPE

F.TO: LUISA PINOTTI

F.TO: FRIGGIERI MARZIA

F.TO: RAFFAELLA FERRETTI NOTAIO

	Allegato "A" al Rep. n. 58522/21163	
	<u>STATUTO</u>	
	IKONA APS	
	DEFINIZIONI E FINALITÀ	
	Art. 1	
	L'Associazione "Ikona APS" , (di seguito denominato	
	associazione nel presente testo) associazione di promozione	
	sociale costituito in data	
	con sede legale in Albinea, Via V. Emanuele II, n. 94 , ai	
	sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel	
	rispetto della Costituzione, è un centro di vita	
	associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere	
	volontario e democratico ed ha durata illimitata.	
	L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione	
	Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo	
	Registro; pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte	
	costitutiva della denominazione a decorrere dalla data	
	dell'effettiva iscrizione.	
	Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita	
	la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di	
	avanzi di gestione.	
	Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo	
	Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non	
	necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a	
	comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede	

	agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è	
	iscritta.	
	Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete	
	associativa "ARCI APS", utilizzandone la tessera nazionale	
	quale tessera sociale.	
	Art. 2	
	L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità,	
	mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita	
	culturale e civile dei propri soci, come dell'intera	
	comunità.	
	Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali,	
	ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa	
	impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni	
	forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura,	
	d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di	
	emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali	
	settori d'intervento dell' Associazione.	
	Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli	
	associati, loro familiari e terzi le seguenti attività di	
	interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo	
	Settore:	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di particolare	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di	

	promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale. Le	
	attività prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	l'organizzazione di conferenze, dibattiti, assemblee in	
	materia culturale, sociale, sanitaria e del tempo libero in	
	genere, nonché l'organizzazione di concerti, spettacoli,	
	eventi, manifestazioni, attività di ballo nelle varie	
	specialità, corsi, teatro, cinema.	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo e nel rispetto	
	delle attività di interesse generale sopra riportate	
	l'associazione potrà svolgere: l'organizzazione di	
	conferenze, dibattiti, assemblee in materia culturale,	
	sociale, sanitaria e del tempo libero in genere, nonché	
	l'organizzazione di concerti, spettacoli, eventi,	
	manifestazioni, attività di ballo nelle varie specialità,	
	corsi, teatro, cinema, nonché la promuovere attività	
	culturali in generale, sportive, gastronomiche, artistiche,	
	turistiche e ricreative (quali corsi, concerti, serate	
	d'intrattenimento, viaggi, rassegne, tornei, seminari,	
	conferenze, giochi di carte ecc.), nonché servizi (quali	
	scuole, centri di consulenza, laboratori, ecc.) contribuendo	
	in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.	
	L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale,	
	attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande	
	come momento ricreativo e di socialità, complementare	

	all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto	
	dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.	
	Art.3	
	Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione	
	può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività	
	diverse, anche di natura commerciale, secondarie e	
	strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al	
	fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità	
	istituzionali.	
	Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo	
	conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei	
	soci.	
	Il L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi	
	anche in forma organizzata e continuativa anche mediante	
	sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
	erogazione di beni o servizi di modico valore così come	
	previsto dal D.Lgs. n.117/2017.	
	L' Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi	
	associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune	
	e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile	
	alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi	
	istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di	
	riferimento.	
	Art. 4	

	Il L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività	
	prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri	
	associati; potrà inoltre avvalersi, solo quando sarà	
	necessario per il perseguimento delle proprie finalità, di	
	prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra	
	natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i	
	limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari	
	possono solo essere rimborsate dal L'Associazione le spese	
	effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa	
	documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti	
	dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è	
	incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria	
	attività volontaria.	
	L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove	
	iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la	
	loro attività in modo non occasionale	
	I SOCI	
	Art. 5	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	Possono essere associati dell'Associazione le persone	
	fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne	

	condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I	
	minorenni lo possono nei modi e termini di legge.	
	Possono, altresì, essere associati altri Enti del Terzo	
	Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in	
	numero non superiore al cinquanta per cento del numero di	
	Associazioni di Promozione Sociale.	
	Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente	
	statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale,	
	nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.	
	Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere	
	permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal	
	successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che	
	violino tale principio, introducendo criteri di ammissione	
	strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	La vita associativa si caratterizza per una disciplina	
	uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
	associative volte a garantire l'effettività del rapporto	
	medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di	
	uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.	
	Art. 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta,	
	sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo,	
	indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data	
	di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e	
	ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere	

	adottate dagli organi dell'Associazione.	
	In caso di domanda di ammissione a socio presentate da	
	minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate	
	dall'esercente la potestà. la responsabilità genitoriale.	
	In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone	
	giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà	
	essere sottoscritta dal legale rappresentante.	
	Art. 7	
	È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più	
	consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed	
	esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di	
	ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i	
	requisiti di cui all'art.6.	
	All'atto di accettazione della domanda, una volta effettuato	
	il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la	
	tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto	
	la qualifica di socio a partire da tale momento.	
	La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la	
	consegna della tessera sociale.	
	Sarà cura del Consiglio Direttivo aggiornarsi, alla prima	
	riunione utile, sui nuovi ingressi e verificando la corretta	
	annotazione del loro nominativo nel libro Soci.	
	Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne	
	apposita comunicazione, indicandone le motivazioni,	
	all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione	

	della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente.	
	Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di	
	garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la	
	decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.	
	Art. 8	
	I soci hanno diritto a:	
	- partecipare a tutte le attività, iniziative e	
	manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a	
	frequentare i locali e le strutture dell'Associazione	
	medesima;	
	- partecipare alla vita associativa esprimendo, se	
	maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione	
	della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in	
	particolare in merito all'approvazione e modifica delle	
	norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione	
	degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione	
	dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il	
	diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano	
	comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura	
	patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno	
	di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.	
	- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo; nel	
	caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere	
	alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro	
	legali rappresentanti o mandatari. Gli associati minorenni	

	acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a	
	essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.	
	- prendere visione degli atti deliberativi degli organi	
	associativi e della documentazione amministrativa relativa	
	la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta	
	rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso	
	di almeno 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti	
	libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con	
	modalità tali da non intralciare la gestione della vita	
	associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione	
	stessa.	
	Art. 9	
	Il socio è tenuto a:	
	- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le	
	delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una	
	condotta civile nella partecipazione alle attività del	
	L'Associazione e nella frequentazione della sede;	
	- versare alle scadenze stabilite la quota sociale	
	annuale decisa dal Consiglio Direttivo;	
	- rimettere la risoluzione di eventuali controversie	
	interne al giudizio degli organi di garanzia	
	dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.	
	La quota sociale rappresenta unicamente un versamento	
	periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non	
	costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di	

	partecipazione a proventi, non è in nessun caso	
	rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.	
	In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa	
	riferimento al Regolamento del Comitato ARCI APS	
	territoriale.	
	Art. 10	
	La qualifica di socio si perde per:	
	- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;	
	- mancato pagamento della quota sociale nei termini	
	prescritti dal Regolamento;	
	- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto	
	al Consiglio Direttivo;	
	- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da	
	parte del Consiglio Direttivo;	
	- espulsione.	
	Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei	
	tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche	
	collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza	
	necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione	
	sul libro dei soci.	
	Art. 11	
	Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione	
	disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità	
	dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il	
	rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o	

	l'espulsione, per i seguenti motivi:	
	- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di	
	eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi	
	sociali;	
	- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi	
	sociali, dei suoi soci;	
	- attentare in qualunque modo al buon andamento	
	dell'Associazione;	
	- provocare gravi disordini durante le assemblee;	
	- appropriazione indebita di fondi sociali, atti,	
	documenti od altro di proprietà dell'Associazione;	
	- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali	
	all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua	
	pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere	
	risarcito.	
	- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a	
	ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla	
	partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte	
	che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori	
	sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.	
	Art. 12	
	Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11	
	dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.	
	Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro	
	trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso	

	all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in	
	manca il ricorso va presentato al Presidente che lo porta	
	all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel	
	merito.	
	Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è	
	ritenuto in vigore a tutti gli effetti.	
	PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE	
	Art. 13	
	Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i	
	beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è	
	mai ripartibile fra gli associati durante la vita	
	dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.	
	L'Associazione tra le risorse economiche per lo svolgimento	
	delle sue attività:	
	a) dalle quote di iscrizione;	
	b) dai contributi associativi;	
	c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a	
	terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività	
	economiche di natura commerciale svolte in maniera	
	secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità	
	istituzionali;	
	d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso	
	Istituti di credito	
	e) da elargizioni e donazioni;	

	f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;	
	g) da entrate da convenzioni;	
	h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;	
	i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative	
	promozionali;	
	j) rendite patrimoniali;	
	k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità	
	sociali degli Enti di Terzo Settore.	
	Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Art. 14	
	L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre	
	di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio,	
	redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei	
	soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.	
	Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata	
	necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di	
	interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il	
	carattere secondario e strumentale delle stesse.	
	Art. 15	

	Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione	
	dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un	
	fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato senza	
	particolari vincoli di destinazione per le finalità	
	istituzionali. L'utilizzo del fondo di riserva o di	
	qualsivoglia accantonamento è vincolato alla decisione	
	dell'Assemblea dei soci e comunque destinato a perseguire le	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve	
	o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte dalla legge.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 16	
	Sono organi sociali:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente.	
	Sono organi di garanzia:	
	- il Collegio dei Garanti	
	- il Collegio dei Sindaci revisori	
	- l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi	
	previsti per legge	
	Art. 17	
	L'assemblea generale dei soci è il massimo organo	

	deliberativo del L'Associazione a cui devono essere invitati	
	tutti i soci.	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro soci* che abbiano provveduto al versamento della quota	
	sociale annuale entro i termini prescritti. Si consiglia di	
	togliere tutto dopo prescritti.	
	Art. 18	
	Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del	
	Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la	
	data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del	
	giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e	
	contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti	
	possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail,	
	telefono ecc.).	
	L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro il	
	30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio	
	sociale precedente.	
	L'Assemblea, inoltre, si riunisce tutte le volte che il	
	Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed ogni qual volta	
	ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci	
	aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea	
	dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è	
	richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto	
	la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la	
	convocazione può essere ordinata dal presidente del Comitato	

	ARCI APS Territoriale.	
	Art. 19	
	L'Assemblea, salvo quanto previsto agli articoli 20 e 35, è	
	regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei	
	soci con diritto di voto. In seconda convocazione	
	l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti	
	dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La	
	seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso	
	dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima	
	convocazione.	
	Le modalità di votazione seguono il principio del voto	
	singolo: una testa, un voto.	
	Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega	
	scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più	
	di 1 socio.	
	Art. 20	
	Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno	
	essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà	
	necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, della	
	metà più uno degli associati e il voto favorevole dei 3/4	
	dei presenti.	
	Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e	
	lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del	
	patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei	

	soci.	
	Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di	
	intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, il	
	voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	
	Art. 21	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del L'Associazione o	
	da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente	
	dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in	
	seno alla stessa.	
	Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a	
	scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei	
	soci presenti con diritto di voto.	
	Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a	
	scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata	
	dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste	
	dal regolamento.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità i componenti del	
	Consiglio direttivo non hanno voto.	
	Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro	
	verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma	
	insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati	
	sono esposti all'interno della sede sociale durante i	
	quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano	
	successivamente agli atti a disposizione dei soci per la	

	consultazione.	
	È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea da remoto, in	
	videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del	
	voto in via elettronica o per corrispondenza, purché sia	
	possibile verificare l'identità del socio che partecipa e	
	vota.	
	Art. 22	
	L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo	
	comma dell'art. 18 ha, in particolare, i seguenti compiti:	
	- approva le linee generali del programma di attività e	
	di indirizzo attinenti alla gestione sociale;	
	- approva il bilancio consuntivo ai sensi della	
	normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al	
	libro verbali;	
	- delibera sulla previsione e programmazione economica	
	annuale;	
	- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- al termine del mandato o in seguito alle sue	
	dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo,	
	previa determinazione del numero dei suoi componenti;	
	- nel caso di cui sopra, discute la relazione del	
	Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo	
	mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo	
	svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il	
	Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo	

	uscente;	
	- elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo e garanzia;	
	- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;	
	- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;	
	- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 20.	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.	
	Art. 23	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile] e dura in carica tre anni.	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di	

	soci non inferiore a tre.	
	Tutti i consiglieri sono rieleggibili.	
	Art. 24	
	Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni	
	può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di	
	commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività	
	volontaria anche di non soci, in grado, per competenze	
	specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici	
	programmi, ovvero costituire, quando ritenuto	
	indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti	
	delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.	
	Art. 25	
	Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:	
	- il Presidente: Convoca e presiede il Consiglio;	
	- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso	
	di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;	
	- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo	
	dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del	
	Consiglio e li firma con il Presidente;	
	- il Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di	
	carattere economico.	
	Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti	
	altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle	
	attività dell'Associazione.	
	Art. 26	

	Compiti del Consiglio Direttivo sono:	
	- convocare l'Assemblea;	
	- eseguire le delibere dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività sociale sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti	
	dalla normativa vigente;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per	
	la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;	
	- deliberare sulle richieste di ammissione a socio,	
	ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia	
	stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;	
	- determinare la quota associativa annuale e stabilire i	
	termini entro cui deve essere versata;	
	- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti	
	dei soci, di cui all'art.11;	
	- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri	
	eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;	
	- individuare le attività diverse da svolgere in	
	conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei	
	soci;	
	- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle	
	attività sociali;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili	
	di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;	

	- decidere le modalità di partecipazione	
	dell'Associazione alle attività organizzate da altre	
	associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i	
	principi ispiratori del presente Statuto;	
	- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio	
	mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il	
	medesimo.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non	
	sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro	
	unico nazionale del Terzo settore una volta istituito o se	
	non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 27	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del	
	Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed	
	almeno tre volte all'anno.	
	Il Consiglio Direttivo può essere convocato	
	straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3	
	dei Consiglieri.	
	Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti.	
	È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente	
	convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.	
	Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a	

	scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali	
	dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo	
	Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della	
	proposta.	
	Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del	
	Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale	
	è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio	
	Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di	
	consultarlo.	
	È ammesso lo svolgimento del Consiglio Direttivo da remoto,	
	in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione	
	del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare	
	l'identità del consigliere che partecipa e vota.	
	Art. 28	
	I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte	
	le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il	
	Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre	
	riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione	
	utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.	
	Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei	
	componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il	
	Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i	
	primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo	
	scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di	
	attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile	

	provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti;	
	i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale	
	scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o	
	altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei	
	componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio	
	decade.	
	In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare	
	l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.	
	Art. 29	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma	
	sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio	
	Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti	
	di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno	
	essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero	
	al consigliere anziano.	
	ORGANI/O DI GARANZIA	
	Art. 30	
	Sono organi di garanzia e controllo:	
	- il Collegio dei Garanti	
	- il Collegio dei Sindaci revisori	
	- l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi	
	previsti per legge	
	Art. 31	

	Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria,	
	regolamentare e di giurisdizione interna; esso ha il compito	
	di:	
	- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire	
	pareri sulla loro corretta applicazione;	
	- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti,	
	documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;	
	- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e	
	e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e	
	gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni	
	previste a seconda della gravità della violazione, anche a	
	titolo cautelativo: ammonizione, sospensione, espulsione e	
	radiazione;	
	- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze	
	e di poteri tra gli organismi dirigenti.	
	Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del	
	segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà	
	approvato seduta stante	
	Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri effettivi e	
	due supplenti, nominati dall'Assemblea. I suoi componenti	
	devono essere dotati di indubbia moralità e competenza in	
	relazione alla natura dell'incarico. Diventa Organo	
	obbligatorio al raggiungimento di 1.000 associati.	
	Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono	
	rinominabili.	

	In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Garante	
	subentrano i supplenti in ordine di età. Questi restano in	
	carica per tutta la durata originaria del mandato.	
	Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno il	
	Presidente.	
	L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito	
	di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma	
	iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti	
	istituzionali e delle regole democratiche.	
	Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti	
	coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque	
	contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Il Collegio	
	si esprime, entro il termine di un mese dalla ricezione	
	della richiesta. Le decisioni assunte sono immediatamente	
	esecutive.	
	I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a	
	partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Art. 32	
	Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri	
	eletti dall'Assemblea dei soci. Elegge al suo interno il	
	Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti	
	sono rieleggibili.	
	. Diventa organo obbligatorio se il volume di entrate del	
	rendiconto supera i 100 mila euro, per volumi inferiori	
	l'assemblea può nominare un unico soggetto, socio o esterno.	

	Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dal	
	Circolo/Associazione.	
	Relaziona annualmente, in sede di approvazione del bilancio	
	consuntivo, all'Assemblea dei soci.	
	I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno	
	diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Art. 33	
	Le cariche di Consigliere, membro del Collegio dei Garanti e	
	membro Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili	
	fra loro.	
	Art. 34	
	Il Circolo/Associazione, nel caso in cui ricorrano le	
	condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o	
	di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.	
	SCIoglimento del Circolo/Associazione	
	Art. 35	
	La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve	
	essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci in	
	regola con le norme sul tesseramento.	
	In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il	
	patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva	
	diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del	

[illegible]

[illegible]